

# TI\_GERICHTE 33.2024.5 vom 22. April 2024

TI Tribunale d'appello, 2024-04-22, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_33.2024.5](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_33.2024.5)

FR: TI\_GERICHTE 33.2024.5 du 22 avril 2024

IT: TI\_GERICHTE 33.2024.5 del 22 aprile 2024

## Regeste

Ass.ha correttamente informato Cassa che percepiva rendita LPP,ma Cassa,per anni,non l'ha computata nei redditi.Ass.si doveva però accorgere di questo grave errore,facilmente riconoscibile da persona senza istruzione.Violazione obbligo informare.Doveva chiedere alla Cassa.Negligenza grave.No Condono

## Erwägungen

### E. 1

LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà. Per l'art. 4 cpv. 1 OPGA, se il beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l'assicuratore rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse. Determinante per il riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione di restituzione passa in giudicato (art. 4 cpv. 2 OPGA). Il condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la decisione (di restituzione) è passata in giudicato (art.

### E. 4

agosto 2022, consid. 4.2; STF 9C\_267/2021 del 1° febbraio 2022, consid. 5.1; STF 9C\_455/2021 del 1° dicembre 2021, consid. 4.2.2; STF 9C\_318/2021 del 21 settembre 2021, consid. 3.1 in SVR 2022 EL Nr. 7; STF 8C\_353/2018 del 26 luglio 2018, consid. 3.1 in SVR 2019 IV Nr. 6). Il comportamento che esclude la buona fede non deve necessariamente consistere in una violazione dell'obbligo di segnalare o informare. Viene presa in considerazione anche la mancata richiesta di informazioni all'amministrazione (STF 9C\_267/2021 del 1° febbraio 2022, consid. 2.2; STF 9C\_318/2021 del 21 settembre 2021, consid. 3.1 in SVR 2022 EL Nr. 7; STF 8C\_535/2018 del 29 ottobre 2018, consid. 5.1; STF 9C\_184/2015 dell'8 maggio 2015, consid. 2). La giurisprudenza ha già avuto modo di specificare che la buona fede è generalmente negata in caso di calcoli errati di prestazioni complementari se la persona assicurata non controlla il foglio di calcolo PC o lo verifica in modo poco coscienzioso e quindi non segnala un errore grave facilmente riconoscibile ( DTF 138 V 218 consid. 4; STF 9C\_585/2022 del 5 giugno 2023, consid. 5.1; STF 8C\_557/2021 del 17 febbraio 2022, consid. 4; STF 9C\_267/2021 del 1° febbraio 2022, consid. 5.1; STF 9C\_455/2021 del 1° dicembre 2021, consid. 4.2.1; STF 9C\_318/2021 del 21 settembre 2021, consid. 3.2 in SVR 2022 EL Nr. 7; STFA P 62/04 del 6 luglio 2005, consid. 4.3). Nella STFA P 32/04 del 4 ottobre 2004, la nostra Massima Istanza ha confermato il rifiuto del condono della restituzione di PC percepite a torto, in quanto non ha ammesso la buona fede dell'assicurato il quale, anche nel caso in cui avesse avvisato effettivamente tempestivamente l'autorità competente della morte della madre - beneficiaria

delle PC -, avrebbe dovuto riconoscere che anche dopo il suo decesso le PC continuavano a essere versate, senza titolo giuridico, sul conto postale della madre, di cui egli poteva disporre. L'Alta Corte, con giudizio 9C\_453/2011 del 15 settembre 2011, ha pure confermato il diniego del condono della restituzione di prestazioni complementari, rilevando che l'assicurato, benché avesse avvisato la Cassa dell'avvenuto matrimonio, non aveva poi prestato la necessaria attenzione al conteggio delle PC, il cui esame avrebbe permesso, anche a una persona senza conoscenze specifiche del settore, di constatare che nonostante il matrimonio nel calcolo non era intervenuta alcuna modifica. All'assicurato è stato contestato il fatto di non avere chiesto delucidazioni in merito all'autorità competente. Nella citata DTF 138 V 218 (= SVR 2012 AHV Nr. 12), nel 2012 il Tribunale federale ha negato la buona fede quale condizione del condono anche nel caso di adempimento dell'obbligo di informare sulla modifica dello stato civile. Un vedovo aveva annunciato il passaggio a nuove nozze ma, ciò malgrado, ha continuato a percepire per anni la rendita per vedovo. Il Tribunale federale ha stabilito che nel caso di una domanda di condono dell'obbligo di restituire delle rendite per vedovo percepite indebitamente a seguito di un secondo matrimonio, la buona fede doveva essere negata, anche qualora il dovere di informare in merito alla modificazione dello stato civile fosse stato adempiuto da parte dell'assicurato. Colui che si risposa non può in buona fede continuare a percepire per anni una rendita per vedovo, senza mai essersi informato presso la cassa di compensazione se l'annuncio del passaggio a nuove nozze sia pervenuto e se l'ulteriore pagamento della rendita sia effettivamente corretto. Ognuno comprende infatti che il nuovo stato civile sostituisce quello vecchio, al quale l'ottenimento della rendita per vedovo, già solo a causa del nome, era legato. Va infine ricordata la summenzionata STF 9C\_318/2021 del 21 settembre 2021 (pubblicata in SVR 2022 EL Nr. 7). In quel caso, delle prestazioni complementari alla rendita per i figli di un padre al beneficio di una rendita d'invalidità erano state versate alla madre, che viveva con i bambini. L'amministrazione, in maniera errata, nel calcolo annuale delle prestazioni complementari ha preso in considerazione gli assegni per i figli nella misura di Fr. 500.- invece di Fr. 6'000.- (Fr. 500.- al mese per 12 mesi), e questo per più anni. L'errore di calcolo ha comportato il versamento di prestazioni complementari superiori a quelle dovute. L'amministrazione ha chiesto la restituzione della differenza pagata in troppo e ha negato il condono. Il Tribunale federale ha confermato la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Canton Zurigo che ha annullato la decisione di rifiuto del condono, riconoscendo la buona fede dell'assicurata e rinviando gli atti all'amministrazione per l'esame della condizione dell'onere gravoso. Infatti, secondo l'Alta Corte, nel caso di specie era stata commessa solo una negligenza lieve. La nostra Massima Istanza ha esaminato minuziosamente il foglio di calcolo delle prestazioni complementari e ha accertato che esso non indicava, per le differenti poste, se si trattava di importi annuali o mensili. Sebbene in un altro punto del foglio di calcolo le rendite AVS/AI e del secondo pilastro, senza tuttavia alcuna indicazione, erano state manifestamente fissate sulla base di un importo annuale, il Tribunale federale ha negato che la beneficiaria di PC, nel preciso caso di specie, fosse tenuta a rendersene conto, poiché non era evidente che anche per gli assegni per i figli il calcolo andava effettuato su base annua. D'altro canto la stessa amministrazione, che aveva più familiarità con il proprio foglio di calcolo, non aveva rilevato, in più occasioni, di aver commesso un errore: " 5.4. Aufgrund des wie dargelegt nicht sehr übersichtlichen Aufbaus des Berechnungsblattes, insbesondere des Fehlens eines klaren und an der richtigen Stelle angebrachten textlichen Hinweises auf die Massgeblichkeit der Jahresbeträge, und mit Blick darauf, dass ihr kein mit den

Kinderzulagen im Zusammenhang stehendes, entsprechende Rückschlüsse zulassendes Erwerbseinkommen anzurechnen war, konnte die Beschwerdegegnerin nicht ohne weiteres erkennen, dass die Kinderzulagen irrtümlich mit dem Monats- statt mit dem Jahresbetreffnis (d.h. mit Fr. 500.- statt mit Fr. 6000.-) in die EL-Berechnung einbezogen worden waren. Daran vermag auch nichts zu ändern, dass die betragsliche Abweichung mit Fr. 5500.- pro Jahr nicht unerheblich war. Anders dürfte es sich wohl verhalten, wenn bei der Beschwerdegegnerin eine Einkommensposition von mehreren tausend Franken überhaupt nicht angerechnet worden wäre, weil das vollständige Fehlen einer Einkommensquelle bei der Durchsicht des EL-Berechnungsblattes in der Regel sofort auffallen müsste (vgl. beispielsweise Urteil 9C\_385/2013 vom 19. September 2013 E. 4.4 [betreffend eine Altersrente der beruflichen Vorsorge von Fr. 7128.- pro Jahr]). Dass es sich hier nicht um einen gravierenden, leicht erkennbaren Fehler handelte, gilt umso mehr, als das Versehen nicht einmal von der - mit ihrem eigenen Formular bestens vertrauten - Ausgleichskasse selbst bemerkt wurde: Obwohl sie von Anfang an wusste (anders als die Beschwerdegegnerin, der sich dieser Umstand zuerst erschliessen musste), dass nur Jahresausgaben und -einnahmen in die Tabelle Eingang finden können, entging der Kasse auch im Rahmen der beiden folgenden Neuberechnungen vom 14. Dezember 2017 und 20. Dezember 2018, dass der Betrag von Fr. 500.- bei den Kinder-/Familienzulagen nicht stimmen konnte, hätte dies doch einer Zulage von rund Fr. 21.- pro Kind und Monat entsprochen. Bei dieser Sachlage überzeugt in keiner Weise, dass die Ausgleichskasse von einem offensichtlichen Fehler ausgeht, welcher der Beschwerdegegnerin hätte auffallen müssen, entdeckte sie doch den Fehler selber erst im November 2019 (vgl.

Berechnungsblatt vom 4. November 2019), nachdem sie ihn zweimal wiederholt hatte.".

2.8. Le Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI, edite dall'UFAS, valide dal 1° aprile 2011, stato al 1° gennaio 2022, hanno concretizzato come segue l'esposta giurisprudenza sulla nozione di buona fede. Secondo il N. 4652.01 DPC, in caso di versamento indebito delle PC, la buona fede del beneficiario di PC è ammessa, se questi non poteva riconoscere l'illecito pur prestando l'attenzione ragionevolmente esigibile da lui secondo le circostanze del caso. Il N. 4652.02 DPC prevede che la condizione della buona fede non è invece adempiuta se il pagamento indebito delle PC è dovuto a un comportamento doloso o a una negligenza grave della persona tenuta alla restituzione. È il caso se questa, dolosamente o per negligenza grave, ha taciuto determinati fatti o fornito indicazioni inesatte al momento della richiesta o dell'accertamento della sua situazione, ha violato o non ha adempiuto tempestivamente l'obbligo d'informare oppure ha percepito le PC pur essendo consapevole che erano versate indebitamente. Per il N. 4652.03 DPC, agisce in modo gravemente negligente chi al momento della richiesta, dell'accertamento della sua situazione o della percezione delle PC indebitamente versate non agisce con la diligenza minima esigibile da lui, considerate le sue capacità e il suo livello di istruzione. È gravemente negligente, per esempio, chi non comunica un cambiamento dell'importo della rendita o del reddito da lavoro oppure non controlla con la dovuta diligenza il foglio di calcolo delle PC e per questa ragione non segnala un errore di cui avrebbe potuto facilmente accorgersi. 2.9. In concreto, dagli atti risulta indubbio che sin dalla richiesta di prestazioni complementari, la documentazione prodotta dall'assicurato era chiara e completa e non dovevano quindi esservi dubbi riguardo al computo della rendita del II pilastro.

L'interessato ha infatti trasmesso alla Cassa i conteggi del 28 novembre 2014 di \_\_\_\_\_ relativi al diritto alla rendita di invalidità del 100% per sé e per il figlio \_\_\_\_\_ dal 21 dicembre 2014 al 31 marzo 2015. Sulla scorta anche di tale

informazione, l'amministrazione aveva il compito di calcolare il suo diritto alle PC e l'aver dimenticato di inserire questa posta nei redditi del richiedente costituisce, senza alcun dubbio, un grave errore commesso dalla Cassa, che ha portato l'assicurato a beneficiare di prestazioni complementari maggiori a quanto era di suo diritto. Nessun rimprovero di non avere fornito tutte le necessarie informazioni alla Cassa riguardo ai suoi redditi quando ha richiesto le prestazioni complementari può dunque essere mosso al ricorrente, mentre una disattenzione va attribuita per certo soltanto all'amministrazione. Non prestando la dovuta attenzione agli allegati prodotti dall'assicurato, peraltro a sua stessa richiesta, la Cassa ha commesso questo sbaglio nella prima decisione di PC poi riportato in quelle successive, che pertanto sono tutte manifestamente errate. L'errata comprensione della situazione economica del ricorrente ha perciò portato la Cassa ad attribuire al ricorrente indebitamente delle prestazioni maggiori e poi a chiederle in restituzione quando si è accorta dell'errore esaminando, nell'aprile 2020, il formulario di revisione periodica del 2019 pervenutole nel marzo di quell'anno. Come già più volte evidenziato (STCA 33.2023.26 del 22 marzo 2024, consid. 2.10 e 2.11; STCA 33.2023.22 del 27 novembre 2023, consid. 2.13; STCA 33.2022.20 del 17 ottobre 2022; STCA 33.2021.3 del 19 aprile 2021, consid. 2.9), nonostante l'importante mole di lavoro a cui è confrontata, la Cassa deve prestare sicuramente maggiore attenzione nell'evasione delle domande e delle revisioni di prestazioni complementari. Soprattutto quando, sin da subito, tutti i necessari documenti e le opportune informazioni sono, come in specie, debitamente forniti. Una negligenza della Cassa, infatti, va a discapito dei beneficiari di PC che, già bisognosi di aiuti statali, sono chiamati poi a restituire prestazioni indebitamente ricevute, magari anche in maniera importante. 2.10. Già in occasione della prima decisione della Cassa che ha riconosciuto le prestazioni (doc. 11), l'amministrazione non ha considerato, così come nelle successive decisioni della Cassa di fissazione del diritto alle PC, l'importo della rendita LPP (doc. 11) e ciò senza che il ricorrente segnalasse la circostanza alla Cassa. Gli artt. 31 LPGA e 24 OPC-AVS/AI prevedono che l'assicurato è obbligato a comunicare immediatamente alla Cassa cantonale di compensazione ogni cambiamento delle condizioni personali e/o economiche della sua famiglia. A questo proposito va osservato che sui fogli di calcolo per le prestazioni complementari all'AVS/AI allegati alle decisioni di prestazione complementari, gli assicurati sono resi attenti che " Il calcolo è da verificare. Si prega di comunicarci eventuali differenze o dati mancanti con i rispettivi giustificativi entro 30 giorni. "L'obbligo d'informare" e la "restituzione" sono descritti sulla decisione allegata. ". Viene dunque fatto obbligo al beneficiario di avvertire immediatamente l'amministrazione di ogni cambiamento che potrebbe modificare il diritto alle prestazioni complementari. Il ricorrente non vi ha però mai dato seguito, visto che la Cassa si è accorta autonomamente, solo esaminando il formulario di revisione periodica del 2019 un anno dopo, il 15 aprile 2020, che mancava la rendita del II pilastro e che i redditi conseguiti dalla moglie lavorando non erano corretti. Tuttavia, per quanto concerne quest'obbligo, va segnalato che la Cassa di compensazione ha più volte spiegato all'assicurato i suoi doveri. In effetti, dal 2015 al 2020 ha emanato numerose decisioni sul diritto alle prestazioni complementari e quindi il beneficiario di PC era stato debitamente informato sui suoi obblighi. Infatti, tutte queste decisioni segnalavano, in grassetto, a pagina 3, l'obbligo per gli assicurati di comunicare " immediatamente alla Cassa cantonale di compensazione (...) ogni cambiamento delle condizioni personali e/o economiche ". In particolare, esse elencano una ventina di situazioni che danno luogo a quest'obbligo (STF 8C\_1032/2012 del 17 dicembre 2013, consid. 4.2). Per quel che concerne la fattispecie in esame, in questa distinta figuravano

proprio le voci " Aumento o diminuzione del reddito o della sostanza (per esempio pensioni, indennità giornaliera, eredità, donazioni, ecc.) " e " Avvio o cessazione di un'attività lucrativa ". Il ricorrente non poteva perciò non rendersi conto del suo obbligo di comunicare alla Cassa che con l'incasso della rendita della previdenza professionale v'era stata una modifica della sua situazione economica, trattandosi di una voce che senza dubbio ha incidenza sulla determinazione del diritto alle prestazioni complementari (STF 8C\_1032/2012 del 17 dicembre 2013, consid. 4.2). Inoltre, non va dimenticato che proprio alcuni giorni prima dell'emanazione della decisione del 9 maggio 2015 di fissazione del suo diritto alle prestazioni complementari, egli aveva trasmesso alla Cassa di compensazione, a specifica richiesta di quest'ultima, l'attestazione della Cassa pensione della rendita versatagli, che però non è stata inserita nei redditi. All'assicurato non poteva pertanto sfuggire che la percezione della rendita di invalidità del II pilastro avrebbe modificato la sua condizione economica e che dunque, come prescrivono l'art. 31 LPGa e l'art. 24 OPC-AVS/AI, avrebbe dovuto, senza indugio, informare la Cassa cantonale di compensazione di questa modifica delle sue entrate (STFA P 64/06 del 30 ottobre 2007), poiché ciò avrebbe comportato già da subito un ricalcolo del suo diritto alle PC conformemente all'art. 25 OPC-AVS/AI, con conseguente diminuzione del suo diritto stante un aumento dell'eccedenza di entrate (STCA 33.2023.21 del 27 novembre 2023, consid. 2.8; STCA 33.2023.7 del 24 aprile 2023; STCA 33.2022.22 del 14 novembre 2022; STCA 33.2022.20 del 17 ottobre 2022; STCA 33.2022.7 del 20 giugno 2022; STCA 33.2021.1 del 1° aprile 2021). Non va dimenticato che, per la natura stessa delle PC, l'aumento rispettivamente la diminuzione di redditi o di sostanza, così come l'aumento o la riduzione di spese riconosciute, è sicuramente rilevante per la determinazione del diritto all'aiuto statale e come tale deve essere segnalato alla Cassa di compensazione. Non avendo ottemperato ai doveri previsti dall'art. 31 LPGa e dall'art. 24 OPC-AVS/AI, il ricorrente ha quindi violato il suo obbligo di informazione nei confronti della Cassa cantonale di compensazione e la grave negligenza che ha commesso non permette pertanto che la sua buona fede sia di principio tutelata (citata STF 8C\_1032/2012, consid. 4.2). 2.11. La medesima conclusione deve essere tratta per quanto concerne il reddito da attività lucrativa dipendente conseguito dalla coniuge del ricorrente. Va riconosciuto che, unitamente alla richiesta di PC, egli ha prodotto le buste paga della moglie per il 2014 e la disdetta del contratto di lavoro per la fine del 2014. Il 7 aprile 2015 (doc. 6) la Cassa ha poi chiesto ulteriori informazioni sugli introiti conseguiti e l'assicurato le ha trasmesso un nuovo contratto di lavoro a ore, a cui in seguito si sono aggiunti i conteggi di stipendio del 2015 di cui l'amministrazione ha tenuto conto nella decisione del 9 maggio 2015, annualizzando gli stipendi mensili e ritenendo dal 1° gennaio 2015 un reddito da attività dipendente di Fr. 17'971.-. Questo importo è però stato riportato pure per gli anni seguenti fino a quando, con decisione del 1° maggio 2017 (doc. 31), la Cassa ha ritenuto l'importo di Fr. 21'240.-, corrispondente alla somma dei salari conseguiti da gennaio a marzo 2017 lavorando per \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, annualizzati. Da quel momento in poi, come risulta dalle decisioni che sono seguite negli anni, la Cassa ha computato sempre l'ammontare di Fr. 21'240.- a titolo di reddito da attività lucrativa della moglie. Se è vero, da un lato, che il lavoro a ore non è prevedibile e facilmente quantificabile se il monte ore varia continuamente, come in specie - prova ne sono le buste paga agli atti che riportano salari mensili differenti -, d'altro lato non si può non rilevare che l'assicurato, proprio per evitare di percepire delle prestazioni complementari eccessive o inferiori al suo diritto, poteva e doveva mensilmente, o comunque almeno ogni tre mesi, trasmettere alla Cassa i conteggi di

stipendio al fine di vedersi ricalcolato il diritto alle PC o ancora interpellare la Cassa a sapere come doveva procedere in tal caso stante la variabilità delle entrate della famiglia. Ad ogni modo, per certo il ricorrente doveva produrre alla Cassa i certificati di salario che, per legge, riceveva dai vari datori di lavoro all'inizio dell'anno seguente l'anno in cui ha lavorato. In ogni caso, in possesso di questi certificati, per l'assicurato non era difficile comparare i salari ivi indicati con quelli ritenuti dalla Cassa. Già il solo fatto, come dallo stesso osservato, che il lavoro a ore non permette di avere un salario costante, lo stesso ragionamento doveva essere effettuato con l'importo iscritto nei fogli di calcolo allegati alle varie decisioni ricevute: non era infatti possibile che per due o tre anni il reddito da attività lavorativa dipendente della moglie fosse il medesimo. Anche questa circostanza avrebbe dovuto fare sorgere un dubbio all'assicurato e portarlo a informarsi presso la Cassa per verificare se i redditi e i calcoli effettuati fossero corretti. Se poi, come il ricorrente ha evidenziato, egli aveva dichiarato regolarmente all'autorità fiscale gli introiti conseguiti dalla moglie, a maggior ragione il fatto che per alcuni anni la cifra figurante nei fogli di calcolo per le PC fosse la stessa doveva portarlo a chiedere spiegazioni alla Cassa di compensazione. Anche la circostanza che le notifiche di tassazione giungono tempo dopo la dichiarazione dei redditi e della sostanza rispettivamente dopo l'anno di riferimento del loro conseguimento, ciò che, a suo dire, non gli avrebbe permesso di rispettare l'obbligo di segnalazione tempestiva nei confronti dell'amministrazione, non può portare il TCA a difendere il suo comportamento passivo di mancata notifica degli evidenti errori presenti nel computo dei salari. Quanto alla giustificazione avanzata dal ricorrente di avere debitamente dichiarato all'autorità fiscale la rendita LPP e i salari, come risulterebbe dalle notifiche di tassazione agli atti (di cui però non v'è traccia nell'incarto prodotto dalla Cassa), e che pertanto egli credeva che vi fosse un automatismo nella condivisione dei dati fra i diversi enti interessati cosicché non dovesse notificare a più autorità interessate le medesime informazioni, la stessa non gli è comunque di alcun aiuto. Nella STF 8C\_954/2008 del 29 maggio 2009 il Tribunale federale ha affermato quanto segue al considerando 7.3: " (...) Le fait qu'il avait annoncé spontanément dans sa demande de PC l'existence d'une demande de rentes de la prévoyance professionnelle et que, par ailleurs, il avait informé l'autorité fiscale, ne le libérait pas de son devoir d'annoncer à la caisse, le moment venu, que les prestations demandées du deuxième pilier lui avaient été accordées: il s'agissait d'un changement important de sa situation matérielle et le recourant ne pouvait sans plus partir de l'idée que la caisse le relancerait ni, comme il le prétend, que les communications du fisc « suivraient ». Le comportement de l'assuré relève d'une négligence grave, ce qui exclut sa bonne foi et, partant, également la remise de l'obligation de restituer les montants en cause.". Inoltre, sempre secondo la giurisprudenza (STF 9C\_834/2010 del 2 dicembre 2010, consid. 2.2. e 3.2), il beneficiario non può sottrarsi all'obbligo legale di notifica adducendo che altre autorità con cui ha avuto a che fare (autorità fiscali o di assistenza sociale, ufficio AI, altri uffici) avrebbero dovuto notificare alla Cassa di compensazione un cambiamento di reddito o di sostanza a loro noto o che quest'ultima avrebbe dovuto ottenere le informazioni di propria iniziativa. L'obbligo di informazione della persona assicurata secondo l'art. 24 OPC-AVS/AI mira proprio a garantire, indipendentemente dallo scambio di informazioni da parte delle autorità - scambio che non avviene automaticamente e senza ritardi, in particolare tra gli organi PC e le persone rispettivamente gli organi non incaricati dell'esecuzione delle assicurazioni sociali (comprese le autorità fiscali) (art. 31 cpv. 2 a contrario e art. 32 LPGA) -, il reperimento delle basi necessarie per un calcolo corretto delle prestazioni complementari (anche in

termini di tempo). Pertanto, la persona assicurata commette una violazione dell'obbligo di informare, che non può essere definita di lieve entità, se presume che la corretta notifica alle autorità fiscali abbia adempiuto anche agli obblighi nei confronti dell'organo di esecuzione delle PC. 2.12. Per quanto concerne l'obbligo di informare, la Cassa, nella sua risposta di causa, ha fatto riferimento alle comunicazioni con cui è fissato, ogni fine anno, il diritto alle PC per l'anno entrante (16 dicembre 2015 (doc. 20), del 10 dicembre 2016 (doc. 26), dell'11 dicembre 2017 (doc. 35), del 17 dicembre 2018 (doc. 42) e del 16 dicembre 2019 (doc. 49), dove sempre è rammentato l'obbligo di verifica del calcolo (che non considera eventuali "modifiche per mutazioni, revisioni o eventuali mezzi di diritto"). Informazione ribadita cui l'assicurato non ha dato seguito. In concreto, quando il ricorrente ha ricevuto sia le decisioni periodiche stabilenti il diritto alle prestazioni complementari per l'anno seguente, sia le decisioni che facevano seguito a una modifica delle condizioni personali e/o materiali della famiglia, non ha reagito, è rimasto passivo di fronte agli evidenti errori presenti nei relativi fogli di calcolo allegati a queste decisioni. Egli aveva però i mezzi per accorgersi che la rendita di invalidità LPP non era stata inserita nei suoi redditi e che quanto guadagnato dalla moglie non corrispondeva al reddito annuo riportato. Infatti, un semplice esame dei fogli di calcolo PC allegati alle numerose decisioni che ha ricevuto dal 2015 al 2020, effettuato con l'attenzione che può essere richiesta ragionevolmente a una persona capace di discernimento in una situazione identica e nelle medesime circostanze (STF 9C\_455/2021 del 1° dicembre 2021, consid. 4.2.2), avrebbe rilevato un'incongruenza con la realtà dei fatti. L'assenza della rendita LPP fra i suoi redditi, oltretutto visto che è elencata nei fogli di calcolo insieme ad altri tipi di redditi, era infatti facilmente riconoscibile in ogni decisione ricevuta anche da una persona senza una particolare conoscenza della materia e quindi del metodo di calcolo adottato per determinare il diritto alle prestazioni complementari (STF 8C\_1032/2012 del 17 dicembre 2013, consid. 4.2). L'errore della Cassa nel computo dei redditi da attività lavorativa della moglie era invece individuabile anch'esso, al più tardi, a inizio anno, non appena i datori di lavoro le rilasciavano il certificato di salario. Come già rilevato, un semplice e facile confronto fra le cifre inserite nel foglio di calcolo per un determinato anno con il certificato di salario per l'anno precedente, avrebbe permesso all'assicurato, anche senza particolari nozioni scolastiche e anche se non è di lingua madre italiana - ma che vive nel nostro Paese sin dal 1999 e i cui figli, a quel tempo conviventi, frequentavano le scuole nel Cantone -, di segnalare alla Cassa le discrepanze osservate, avendo egli un obbligo di verifica dei calcoli dell'amministrazione (STCA 33.2023.22 del 27 novembre 2023; STCA 33.2022.22 del 14 novembre 2022, consid. 2.14; STCA 33.2022.20 del 17 ottobre 2022, consid. 2.12). Non va dimenticato che devono essere controllati i parametri ritenuti e, se non corrispondenti, è responsabilità del richiedente le PC avvisare la Cassa di una incongruenza o di un errore. Questa circostanza avrebbe dovuto quindi indurre il ricorrente ad informarsi e a rivolgersi alla Cassa cantonale di compensazione per chiedere dei chiarimenti (STF 9C\_318/2021 del 21 settembre 2021, consid. 3.1; STF 9C\_453/2011 del 15 settembre 2011, consid. 4.1 e 4.2; STCA 33.2023.26 del 22 marzo 2024 e STCA 33.2022.20 del 17 ottobre 2022, consid. 2.12) in merito all'errato computo delle entrate della sua famiglia. Stante queste considerazioni, è pacifico che l'assicurato non ha immediatamente informato la Cassa di compensazione, come prevede l'art. 24 OPC-AVS/AI, dell'aumento dei redditi da attività lucrativa, e ciò indipendentemente dalla sua scolarizzazione e dalle sue conoscenze linguistiche, che non gli sono state di ostacolo stante la facilità nell'individuare gli errori della Cassa. Ne discende che la negligenza in cui è incorso l'assicurato nel controllo dei

fogli di calcolo PC non può perciò essere qualificata come lieve (STF 9C\_455/2021 del 1° dicembre 2021, consid. 4.2.2; STCA 33.2022.22 del 14 novembre 2022, consid. 2.14; STCA 33.2022.20 del 17 ottobre 2022, consid. 2.12). E l'assenza di buona fede da parte dell'insorgente, che deriva da questa omissione di notificare gli errori facilmente individuabili, non può essere controbilanciata dall'errore a sua volta commesso dall'amministrazione di avere dimenticato la rendita LPP regolarmente segnalata dall'assicurato sin da subito (STF 8C\_243/2016 del 7 luglio 2016 consid. 6.2.; STF 9C\_184/2015 dell'8 maggio 2015, consid. 3.4.3; STFA C 196/05 dell'8 giugno 2006, consid. 6.2.4; STCA 39.2019.3 del 17 ottobre 2019, consid. 2.9; STCA 39.2015.6 del 7 ottobre 2015, consid. 2.16). 2.13. Sulla scorta delle considerazioni esposte, si deve ritenere che, benché l'assicurato abbia correttamente informato la Cassa di compensazione sulla percezione di una rendita di invalidità da \_\_\_\_\_, l'omissione in cui è però incorso nel comunicarle sia che proprio questa rendita non era stata inserita nei suoi redditi computabili, sia che gli importi dei salari conseguiti dalla moglie non corrispondevano a quelli ritenuti dall'amministrazione, tacendo così la modifica delle sue condizioni materiali, non può perciò essere qualificata come una lieve negligenza. Occorre infatti ricordare come il comportamento che esclude la buona fede non deve consistere, necessariamente, in una violazione dell'obbligo di denuncia o notifica. Viene presa in considerazione anche la mancata richiesta di informazioni all'amministrazione (STF 9C\_267/2021 del 1° febbraio 2022, consid. 2.2; citata STF 9C\_318/2021, consid. 3.1, pubblicata in SVR 2022 EL Nr. 7: "Das Verhalten, das den guten Glauben ausschliesst, braucht nicht in einer Melde- oder Anzeigepflichtverletzung zu bestehen. Auch eine Unterlassung, sich bei der Verwaltung zu erkundigen, fällt in Betracht." e citata STF 9C\_453/2011, consid. 4.2: "Dieser Umstand hätte den Beschwerdeführer ohne weiteres zu einer Rückfrage bei der kantonalen Ausgleichskasse veranlassen müssen." . " Determinante è, poi, la buona fede e non la dimostrazione di un particolare comportamento doloso o fraudolento o la sola ignoranza dell'assicurato sul diritto alle prestazioni (STF 8C\_617/2009 del 5 novembre 2009, consid. 6.1; STFA C 103/06 del 2 ottobre 2006; STCA 39.2019.3 del 17 ottobre 2019, consid. 2.9; STCA 38.2016.40 del 7 novembre 2016, contro cui il ricorso al Tribunale federale è stato ritenuto inammissibile con STF 8C\_824/2016 del 29 dicembre 2016, consid. 2.5; STCA 39.2014.11 del 28 gennaio 2015, consid. 2.13; STCA 39.2012.10 del 15 aprile 2013, consid. 2.15). 2.14. Visto quanto precede la decisione impugnata deve essere confermata (STFA P 64/06 del 30 ottobre 2007, consid. 7.2) ed il ricorso respinto. La procedura non è soggetta a spese poiché la LPC non le prevede (art. 61 lett. f bis LPGA). Sul tema cfr. anche STF 9C\_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C\_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C\_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C\_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C\_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi , Actualités du TF, 8C\_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.